



COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Provincia di Messina

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 48 del 14-07-2022

Oggetto: **DISCIPLINA ACCESSO E CONDUZIONE ANIMALI NEI LUOGHI PUBBLICI , NONCHE' REVOCA ORDINANZA N. 43 DELL' 1 LUGLIO 2022.-**

IL SINDACO

PREMESSO che appare necessario regolamentare la materia inerente la custodia dei cani e le modalità della loro conduzione sul territorio;

ACCERTATO che sul territorio urbano, nelle ville, nei parchi comunali, nelle aiuole, nelle piazze, sui marciapiedi e nelle spiagge, vengono spesso condotti cani e, successivamente al loro passaggio, si nota la presenza di escrementi, che non vengono rimossi dai proprietari dei predetti animali;

RITENUTO opportuno e necessario richiamare l'attenzione dei cittadini possessori di cani e di altri animali alle norme di legge che disciplinano la materia e porre, nello stesso tempo, particolari prescrizioni mirate alla salvaguardia della salute e alla tutela della incolumità pubblica;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320e s.m ;

VISTO l'art. 32 L. 833/1978;

VISTA la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13\11\1987;

VISTA la L.281/1991;

VISTI gli articoli 544/ter, 650 e 727 c.p.;

VISTO il vigente Ordinamento EE.LL. nella Regione Siciliana;

VISTO l'art. 54 del D. L.vo n. 267/2000;

VISTO l'art. 3.3 del D.D.G. n. 476 della Regione Siciliana, Ass.to Territorio ed Ambiente;

VISTA la propria Ordinanza n. 43 dell'1/7 2022 che con la presente si revoca;

ORDINA

per i motivi sopra esposti, qui da intendersi riportati integralmente che:

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose, provocate dall'animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le eventuali aree riservate;

b) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

E' fatto obbligo, a chiunque conduca il cane in ambito urbano, di raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

E' vietato introdurre i cani e/o altri animali nelle aiuole, ovunque si trovino, nonchè nei parchi giochi.

Per quanto riguarda la conduzione, il transito, la sosta e il bagno di cani e altri animali nelle spiagge, si rimanda all'art. 3 del DDG Assessroato Territorio e Ambiente n. 476 dell'1.06.2007 e all'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto n. 24-2021.

La presente Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco, nonchè ai cani addestrati per il sostegno alle persone con disabilità.

DISPONE

Che copia della presente venga pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente per darne più ampia conoscenza e trasmessa per gli aspetti di competenza a:

Comando di Polizia Municipale;
Stazione CC. di Gioiosa Marea;
Resp.le UTC settore II.

L'UTC competente si farà carico della collocazione degli strumenti di informazione (segnaletica, cartelli) sul contenuto della presente ordinanza;

La Polizia Municipale coordinerà e controllerà l'effettiva apposizione sul territorio comunale degli strumenti di informazione di cui sopra.

AVVERTE

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 così come previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, applicabili secondo le procedure previste dalla L. 689/89.

La presente ordinanza non esclude l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da altre norme statali, regionali o comunali.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre impugnazione per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa mediante ricorso straordinario da proporre, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente, al Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO

F.to Dr.ssa Tindara LA GALIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente:

dal **14-07-2022** al **29-07-2022**

Li _____

IL Segretario Generale
Dr.ssa Carmela CALIO'

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
